

## Guida al pagamento della tassa annuale libri sociali 2019

### Premessa

Di seguito sono fornite le informazioni necessarie alle società obbligate al pagamento della **tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali 2019, in scadenza il prossimo 18 marzo 2019** (il 16 cade di sabato).

### Soggetti obbligati: società di capitali ed enti commerciali

La tassa annuale forfetaria di concessione governativa è dovuta annualmente dalle società di capitali<sup>1</sup> con esclusione delle società cooperative e le società di mutua assicurazione<sup>2</sup>.

Rientrano tra i **soggetti obbligati** al versamento tutti gli altri enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (ad esempio: società consortili ed aziende speciali)<sup>3</sup>.

Il Ministero delle Finanze<sup>4</sup> ha precisato che in mancanza di una espressa esenzione, la tassa trova applicazione anche per le società di capitali che si trovano in particolari situazioni, purché permanga l'obbligo della tenuta di libri numerati e bollati nei modi previsti dal codice civile, come ad esempio per le **società di capitali in liquidazione ordinaria o quelle sottoposte a procedure concorsuali** se permane l'obbligo di tenuta dei libri da vidimare.

Sono **esonerate** dal versamento, invece, le **società di capitali dichiarate fallite**, in quanto il curatore è obbligato alla tenuta di un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, sul quale sono annotate giornalmente le operazioni relative alla sua amministrazione<sup>5</sup>, mentre non è tenuto alla redazione delle scritture contabili previste dal codice civile.

### Importi dovuti dalle società di capitali

La tassa annuale di concessione governativa, per la bollatura e la numerazione dei libri e dei registri, è **dovuta in maniera forfetaria**, a prescindere dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine.

Gli importi da versare entro il 18 marzo 2019 devono essere individuati secondo lo schema di seguito proposto:

Capitale sociale/ fondo dotazione al 1° gennaio 2019	Tassa annuale dovuta
se l'ammontare del capitale o del fondo di dotazione è <b>superiore a 516.456,90 euro</b>	<b>euro 516,46</b>
se l'ammontare del capitale o fondo di dotazione è <b>uguale o inferiore a 516.456,90 euro</b>	<b>euro 309,87</b>

Con riferimento al versamento della tassa annuale è necessario tenere presente che:

- la determinazione della tassa dipende dall'entità del capitale sociale o del fondo di dotazione esistente alla data del 1° gennaio 2019, pertanto, le eventuali **operazioni straordinarie** intervenute dopo tale data (ossia nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno ed il 18 marzo 2019) non possono incidere sulla quantificazione del tributo dovuto (incideranno solo sull'anno 2020);

<sup>1</sup> Società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, sedi secondarie di società estere.

<sup>2</sup> Circolare n. 108/E del 3 maggio 1996, del Ministero delle Finanze.

<sup>3</sup> Vedi Risoluzioni n. 90/E/1996 e n. 265/E/1996.

<sup>4</sup> Vedi Circolare n. 108/E/1996, risposta 12.1.3.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942, così come modificato dall'articolo 36, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 5 del 9 gennaio 2006.



- l'attestazione del versamento della tassa annuale deve essere esibita al pubblico ufficiale (notaio o Registro Imprese), ad ogni richiesta di vidimazione di libri, successiva al 18 marzo 2019 (gli estremi di versamento vengono riportati sul libro o registro);
- i pubblici ufficiali sono autorizzati a provvedere alla bollatura libri o registri delle società di capitali, senza richiedere la ricevuta attestante l'avvenuto versamento della tassa per il 2019, qualora i libri e i registri siano presentati prima dello scadere del termine previsto per il pagamento medesimo (prima del 18 marzo 2019)<sup>6</sup>. In tal caso, il controllo sull'avvenuto pagamento, potrà essere effettuato, dall'Amministrazione finanziaria, anche in occasione di eventuali accertamenti, verifiche ed ispezioni;
- nell'ipotesi di **inizio attività**, la tassa deve essere corrisposta in modo ordinario prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività, nella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento. Pertanto, qualora vi siano aziende che hanno iniziato l'attività nei primi mesi dell'anno 2019, la tassa annuale non risulterà dovuta in quanto già versata in sede di presentazione della suddetta dichiarazione di inizio attività.

In caso di **trasferimento della sede sociale** nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro Ufficio (I.V.A.) dell'Agenzia delle Entrate, non è dovuto un'ulteriore versamento della tassa annuale come "tassa iniziale", posto che in tal caso non è richiesta una nuova numerazione e bollatura dei libri sociali<sup>7</sup>.

Nel caso di **trasformazione di società** avvenuta nel corso dell'anno 2019, ma dopo la scadenza del 18 marzo 2019:

- da società di persone in società di capitali, è comunque necessario pagare la tassa annuale forfetaria anche per l'anno 2019;
- da società di capitali in società di persone, il versamento forfetario, già effettuato a marzo 2019, si considera valido per l'intero anno, il regime forfetario cessa di operare nell'anno successivo a quello della modifica (dal 2020 è dovuta la "tassa a libro").

## Misura della tassa per altri soggetti diversi dalle società di capitali

- Le **società cooperative e le società di mutua assicurazione**<sup>8</sup> non sono tenute al pagamento in misura forfetaria. Queste ultime società, dovranno pertanto, provvedere alla corresponsione della tassa di concessione governativa, relativamente a ciascun libro sociale obbligatorio, nella misura di **euro 67,00**<sup>9</sup>, ogni 500 pagine o frazione (c.d. "tassa a libro").
- I **consorzi** che non hanno assunto forma societaria, ove dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal certificato della C.C.I.A.A. risulti tale condizione e non si tratti di una società consortile di cui all'articolo 2615-ter codice civile, ma di consorzio per il coordinamento della produzione e degli scambi di cui all'articolo 2602 e seguenti dello stesso codice, non è dovuta la tassa prevista, soltanto per le società, dall'articolo 3 del D.L. n. 853/1984<sup>10</sup>.
- Le **società di persone** (ovvero le ditte individuali, le società semplici, le associazioni, le fondazioni) che ritengono opportuno istituire eventuali registri sociali, dovranno provvedere alla corresponsione, relativamente a ciascun libro, della tassa di concessione governativa nella misura di **euro 67,00**, ogni 500 pagine o frazione. Sia per le imprese individuali che per le società di persone, a seguito della soppressione dell'obbligo della bollatura del libro giornale, del libro inventari e del registro dei beni ammortizzabili, in caso di predisposizione di nuovi libri contabili, dovranno assolvere<sup>11</sup> **l'imposta di bollo** nella misura di **euro 32**<sup>12</sup>, ogni 100 pagine o frazione.

<sup>6</sup> Come precisato nella Risoluzione n. 170/E, del 20 novembre 2000.

<sup>7</sup> Vedi Circolare n. 108/E del 3 maggio 1996 (risposta 12.1.2), del MEF

<sup>8</sup> In quanto non rientranti tra i soggetti contemplati nella lettera a), del comma 1, dell'articolo 87, del TUIR (ora articolo 73 del nuovo TUIR) – Vedi anche Circolare n. 108/E, del 3 maggio 1996 (risposta 12.1.1), del MEF

<sup>9</sup> Ai sensi dell'articolo 23, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 26 ottobre 1972, aggiornata, con effetto dal 1° febbraio 2005, dall'allegato 2-ter, alla Legge n. 311/2004, inserito dall'articolo 7, del D.L. n. 7/2005 (Legge n.43/2005).

<sup>10</sup> Risoluzione n. 411461 del 10 novembre 1990.

<sup>11</sup> A norma di quanto stabilito dall'articolo 8, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Tremonti-bis"),

<sup>12</sup> Pari a 2 marche da bollo da euro 16,00.

### Esenzioni e riduzioni della tassa per altri soggetti

Sono totalmente esentate dalla tassa di concessione governativa gli **Enti non commerciali**, ossia le ONLUS, le Cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, iscritte o meno al REA.

Sono escluse dal versamento anche le **società sportive dilettantistiche**, costituite in forma di società di capitali "senza scopo di lucro", affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva, a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla Legge n.289/2002.

Le sole **cooperative edilizie**, regolarmente iscritte all'Albo delle società cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico, invece, beneficiano della riduzione ad un quarto della tassa di concessione governativa; tale tassa ammonta quindi ad euro 16,75 ogni 500 pagine o frazione (1/4 di euro 67,00).

Riepilogo soggetti	
Chi deve versare la tassa annuale di vidimazione dei libri <b>sociali 2019</b> (in forma forfetaria)	Chi NON deve versare la tassa annuale di vidimazione dei libri <b>sociali 2019</b> (tassa a libro)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.p.a.;</li> <li>• S.r.l.;</li> <li>• S.a.p.a.;</li> <li>• società consortili a responsabilità limitata;</li> <li>• aziende speciali e consorzi tra enti territoriali ex L. 8.6.1990, n. 142;</li> <li>• società in liquidazione ordinaria;</li> <li>• società sottoposte a procedure concorsuali (se rimane l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati);</li> <li>• le sedi secondarie di società estere</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• società cooperative e di mutua assicurazione;</li> <li>• società di capitali dichiarate fallite;</li> <li>• società di persone (ovvero le ditte individuali, le società semplici)</li> <li>• gli enti non commerciali (associazioni, fondazioni, ONLUS, organizzazioni volontariato, ecc.)</li> <li>• consorzi che non fanno assunto forma societaria</li> <li>• società sportive dilettantistiche (società di capitali "senza scopo di lucro")</li> </ul>

### Modalità di versamento

Le società di capitali devono effettuare il versamento della tassa di concessione tramite il **Modello F24**, esclusivamente in modalità telematica, indicando nella sezione Erario:

- codice tributo **7085**;
- periodo di riferimento "**2019**".

Come affermato dal Ministero delle Finanze, l'importo della tassa annuale sulla bollatura e sulla numerazione dei libri e dei registri può essere oggetto di **compensazione "orizzontale"**, cioè può essere compensata con altri tributi e contributi a credito del contribuente<sup>13</sup>.

Il **Modello F24** deve essere presentato anche qualora il **saldo sia pari a zero**. In caso di compensazione dell'importo dovuto con eventuali crediti disponibili, se il Modello F24 è a "saldo zero", per il pagamento devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel). Si ritiene che quest'ultima modalità di pagamento debba essere utilizzata anche in caso di Modello F24 "a debito" con compensazione di crediti.

<sup>13</sup> Ai sensi dell'articolo 17, del D.Lgs. n. 241/1997.

Riepilogo presentazione modello F24	
<b>F24 "a zero" o con compensazione</b>	presentazione esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline);
<b>F24 "a debito"</b>	senza compensazione può essere presentato mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione (Entratel / Fisconline / remote / home banking)

#### Esempio: compilazione del Modello F24

I dati proposti nell'esempio sono solo a titolo esemplificativo:

Importo **309,87 euro**

Anno d'imposta **2019**

#### Sezione Erario

codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
7085		2019	309,87		
					SALDO A-B
		Totale	A 309,87	B	309,87

Per i soggetti diversi dalle società di capitali il pagamento della tassa di concessione deve essere eseguito tramite **c/c postale n. 6007**, intestato a "**Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - Bollatura e numerazione libri sociali**".

La tassa è dovuta per i libri di cui all'articolo 2215 del Codice civile e per tutti gli altri libri e registri che per obbligo di legge<sup>14</sup> o volontariamente<sup>15</sup> sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie<sup>16</sup>.

Riepilogo modalità di pagamento tassa di concessione governativa per le società di capitali	
Inizio attività	Anni successivi
La tassa annuale deve essere corrisposta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività</li> <li>• mediante bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all'Agenzia delle Entrate- Centro Operativo di Pescara</li> </ul>	La tassa annuale deve essere versata: <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il 18 marzo 2019 (il 16 marzo cade di sabato)</li> <li>• in via telematica con il Mod. F24, indicando nella Sezione "Erario" il codice tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali</li> </ul>

#### Sanzioni e ravvedimento operoso

L'omesso versamento della tassa di concessione governativa, secondo l'orientamento prevalente, è soggetto all'applicazione della **sanzione amministrativa dal 100% al 200%** della tassa medesima **con un minimo di euro 103,00**<sup>17</sup>.

<sup>14</sup> Articolo 2421, del codice civile

<sup>15</sup> Ai sensi dell'articolo 2218, del codice civile.

<sup>16</sup> Nota 1, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 26 ottobre 1972.

<sup>17</sup> Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.P.R. 641/72, modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 473/1997, sito dell'Agenzia delle Entrate

Il contribuente che omette o esegue in ritardo il pagamento del tributo ha la possibilità di regolarizzare "spontaneamente" la violazione commessa. In questo caso, il soggetto interessato, per sanare l'omissione, può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso<sup>18</sup>, versando, oltre alla tassa omessa o carente, la sanzione ridotta e gli interessi moratori calcolati al tasso legale (attualmente pari 0,8% annuo<sup>19</sup>), con maturazione giorno per giorno.

Sanzione amministrativa per omesso pagamento	
Sanzione amministrativa per omesso o tardivo pagamento	Dal <b>100% al 200%</b> della tassa stessa con un <b>minimo di 103,00 euro</b>

Si ricorda che diversamente dagli altri tributi il ravvedimento operoso della tassa in oggetto è atipico in quanto, mentre la tassa annuale maggiorata degli interessi deve essere versata con il Modello F24 (codice tributo 7085), la sanzione deve essere versata con il Modello F23 (codice tributo 678T – codice ufficio "RCC" – causale "SZ").

Per completezza, infine, si segnala che, diversamente da quanto riportato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, secondo una parte della dottrina la sanzione da applicare in caso di omesso versamento sarebbe quella prevista dal D.Lgs. n.471/1997<sup>20</sup>, pari al 30% dell'importo dovuto. Tale differente interpretazione comporta una diversa riduzione della sanzione in caso di ravvedimento operoso.

### Regolarizzazione versamenti anno 2018

Entro il 18 marzo 2019 è possibile regolarizzare anche l'omesso versamento della tassa dovuta per l'anno 2018. La sanzione ridotta, in questo caso, è pari al 12,50% (1/8 del 100%), mentre il tasso di interesse legale applicabile è pari:

- allo **0,3%** dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018<sup>21</sup>;
- allo **0,8%** dal 1° gennaio 2019 fino al giorno del versamento compreso<sup>22</sup>;

### Aspetti fiscali e contabili

Il pagamento della tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri contabili è deducibile, nell'ambito della determinazione del reddito d'impresa, sia ai fini IRES che ai fini IRAP, nell'anno di versamento<sup>23</sup>.

Si ricorda che il tributo deve essere rilevato in Bilancio, nel Conto economico, alla voce "B.14 - Oneri diversi di gestione" (in genere in un conto "Tasse di concessione governativa" o "Imposte e tasse diverse").

<sup>18</sup> Previsto dall'articolo 13, del D.Lgs. n. 472/1997 e sue successive modificazioni.

<sup>19</sup> Decreto MEF 12 dicembre 2018

<sup>20</sup> Dall'articolo 13, comma 2, del D.Lgs. 471/1997

<sup>21</sup> D.M. 13 dicembre 2017

<sup>22</sup> D.M. 12 dicembre 2018

<sup>23</sup> Ai sensi dell'articolo 99, comma 1, secondo periodo, del TUIR e Circolare n.137/E del 15 maggio 1997, risposta 15.1.